

CCCCLXXVII.

1^a TORNATA DI GIOVEDÌ 11 GIUGNO 1885

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

SOMMARIO. Il deputato Andolfato rettifica un errore incorso nel resoconto sommario. — Il presidente proclama il risultamento della votazione a scrutinio segreto sull'articolo 1° del disegno di legge circa i casi d'infortunio degli operai sul lavoro — Sull'articolo 2 parlano il deputato Caperle, il ministro d'agricoltura e commercio, ed il relatore deputato Chimirri — Approvasi l'articolo 2 — Sull'articolo 3 parlano i deputati Maffi, Demaria, Bonacci, il relatore deputato Chimirri ed il ministro di agricoltura e commercio — Approvasi l'articolo 3 — Osservazioni del deputato Caperle all'articolo 4 e risposta del ministro di agricoltura e commercio — Approvansi gli articoli 4 e 5. — Osservazioni sull'ordine dei lavori parlamentari del deputato Gabelli, del presidente della Camera e dei deputati Fortis e Minghetti.

Le seduta comincia alle 10.20 antimeridiane.

Capponi, segretario, legge il processo verbale della tornata antimeridiana del giorno precedente.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Andolfato sul processo verbale.

Andolfato. Impedito ieri da alcune incombenze mi fu impossibile di trovarmi presente alla seduta antimeridiana, nella quale continuò la discussione del disegno di legge sulla responsabilità dei padroni ed intraprenditori ed altri committenti per i casi di infortunio degli operai sul lavoro.

Ora leggendo il resoconto sommario della seduta stessa vedo, non senza sorpresa, il mio nome fra quelli, tutti rispettabilissimi, dei miei colleghi i quali fecero domanda che fosse votato a scrutinio segreto l'articolo primo della legge proposto dal Ministero. Per la verità delle cose io debbo dichiarare che il mio nome non può figurare altrimenti che per errore, od equivoco, sotto quella domanda; imperocchè io non la firmai e nemmeno autorizzai altri a sottoscrivere per me.

Presidente. Onorevole Andolfato, si è ricono-

sciuto che la firma dell'onorevole *Andrea Sola* era stata male decifrata e creduta la sua.

Così si è già tenuto conto della sua rettificazione.

Se non ci sono altre osservazioni, il processo verbale si intenderà approvato.

(È approvato.)

Rinnovamento della votazione a scrutinio segreto sull'articolo 4 del disegno di legge circa gli infortuni degli operai sul lavoro, e seguito della discussione del disegno medesimo.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Rinnovamento della votazione a scrutinio segreto sull'articolo 1°, e seguito della discussione del disegno di legge: Responsabilità dei padroni ed imprenditori nei casi di infortunio degli operai sul lavoro.

La Camera rammenta che essendo stato votato per alzata e seduta, e quindi per divisione, l'articolo 1° di questo disegno di legge, fu do-

mandato che sul complesso dell'articolo stesso si procedesse alla votazione a scrutinio segreto.

Siccome la Camera non risultò in numero legale, la votazione fu dichiarata nulla.

Ora trattasi di rinnovarla.

Prego gli onorevoli deputati di recarsi a dare il loro voto di mano in mano che saranno chiamati.

Si faccia la chiama.

Quartieri, segretario, fa la chiama.

Presidente. Comunico alla Camera il risultato della votazione a scrutinio segreto sul complesso dell'articolo 1° del disegno di legge.

Presenti e votanti 235

Maggioranza 118

Voti favorevoli . . . 119

Voti contrari 116

(La Camera approva.)

(Agitazione e commenti — I deputati ingombrano l'emiciclo.)

Vadano ai loro posti, onorevoli deputati.

Procederemo oltre nella discussione del disegno di legge.

“ Art. 2. L'indennità dovuta dalle persone responsabili, ai termini dell'articolo precedente, deve comprendere:

1. In caso di morte immediata o sopravvenuta dopo una cura:

a) le spese d'infermità e le spese funebri;

b) il danno sofferto durante la malattia per la impotenza al lavoro;

c) il danno cagionato dalla morte del lavoratore alle persone di famiglia, al mantenimento delle quali egli era obbligato.

2. In caso di lesione, non seguita da morte o di altro danno alla salute:

a) le spese sostenute per la guarigione;

b) il danno sofferto per l'impotenza al lavoro, permanente o temporanea, totale o parziale. ”

A questo articolo sono stati presentati diversi emendamenti. Il primo è dell'onorevole Caperle ed è del tenore seguente:

“ L'indennità dovuta dalle persone civilmente responsabili a termini dell'articolo precedente, è stabilita secondo i criteri del diritto comune. ”

L'onorevole Caperle ha facoltà di parlare per svolgerlo.

Caperle. Negli articoli 2 e 3 del disegno ministeriale sono determinati i criteri per la liquidazione del danno che può competere alla parte of-

fesa. Io, a tale proposito, mi accosto, più che a quello del ministro, al concetto della Commissione, la quale, all'articolo 11 del suo disegno riformato, proponeva:

“ Per quanto non è previsto nella presente legge e pei modi e criteri di liquidazione, si osservano le norme del diritto comune. ”

Soggiungo, per dire il vero, che, tempo addietro, mi era sembrato che anche l'onorevole ministro del commercio fosse in questo stesso ordine di idee. (*Conversazioni*)

Quindi io ho proposto un articolo che modifica il disegno ministeriale tanto nell'articolo 2° quanto nell'articolo 3°... (*Continuano le conversazioni, l'oratore smette dal parlare*)

Presidente. Onorevole Caperle, non perdiamo tempo inutilmente.

Caperle. I miei amici mi consigliano a recedere dalla mia proposta.

Presidente. Faccia Lei.

Caperle. Insomma il concetto mio è questo; che se si accettasse l'articolo 2 e l'articolo 3 del disegno ministeriale, quella classe di persone che si vuole avvantaggiare e proteggere con una legge speciale, si troverebbe, rispetto ai criteri della liquidazione del danno, in condizioni inferiori a tutti gli altri cittadini che potessero essere danneggiati da infortuni sul lavoro.

Difatti è oramai giurisprudenza universale di tutti gli Stati civili e dell'America e dell'Europa, che allorquando vi sia un danno, si debba, nella liquidazione, tener conto non solamente dell'elemento materiale, ma anche dell'elemento morale, qualora un elemento morale di danno vi sia; s'intende che se non c'è, allora non se ne parla.

Anche in economia si è trasformato il concetto del bene, e si è creato la ricchezza immateriale accanto alla ricchezza materiale; e così pure in diritto, sul terreno dei principii che governano l'indennizzo, dal diritto romano al diritto moderno è stato un progresso continuo, e uno dei progressi più nobili, più alti e più civili.

Se passasse il concetto che informa l'articolo 2 del disegno di legge ministeriale... (*Conversazioni — l'oratore si ferma*)

Presidente. Continui, onorevole Caperle.

Caperle. Insomma io stringo il mio concetto, perchè veggo che si ha fretta, forse consigliata da alte ragioni.

Io domando che la classe lavoratrice, che si vuol tutelare con questa benefica legge, sia posta nella medesima condizione delle altre classi sociali, e che non vi siano due classi: una a cui si

tenga conto delle affezioni ferite, delle spezzate relazioni domestiche, dei patiti dolori; l'altra a cui non si tenga conto altro che di quello che materialmente ha perduto, sotto forma di quotidiana mercede.

Questa idea di disuguaglianza che necessariamente scaturisce dal tessuto dell'articolo 2 di questo disegno di legge, ripugna a tutti i principii morali e giuridici della società moderna; principii che furono consacrati dagli scrittori, e dai pronunciati della magistratura.

Queste sono le ragioni per cui credo che l'onorevole ministro vorrà accettare il mio emendamento.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Credo che basterà uno schiarimento per convincere l'onorevole Caperle a ritirare, come spero, il suo emendamento.

Se nell'articolo 2 fossero indicati come esclusivi quei criteri dell'indennità, e null'altro si dicesse nell'articolo 3, sarebbe giusta la sua considerazione. Ma poichè nell'articolo 3 è detto che *l'autorità giudiziaria debba stabilire l'ammontare dell'indennità secondo le circostanze ecc.*; è evidente che dovrà tener conto dei criteri dell'articolo 2, e più di tutti quegli altri che saranno necessari per liquidare la entità del danno proveniente dall'infortunio.

E poichè spesso si è citata la legge tedesca come *tipo* in questo genere, dirò che anche in essa è detto quel che il risarcimento dei danni deve comprendere in ciascun caso d'infortunio.

Dunque, resta inteso che l'articolo 2 determina alcuni criteri speciali; ma non esclude tutti gli altri, secondo le norme del diritto comune, come è chiaramente esplicito nell'articolo 3.

Presidente. Onorevole Caperle, mantiene Ella o ritira la sua proposta?

Caperle. Domando soltanto se l'onorevole ministro abbia difficoltà di aggiungere, almeno all'articolo 3, dopo le parole: *complesso delle circostanze*, queste altre: *e secondo i criterii del diritto comune*, esprimendo con queste parole il pensiero che egli ha ora manifestato.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. L'articolo 3 dice che l'autorità giudiziaria stabilisce l'ammontare delle indennità, avuto riguardo al complesso delle circostanze che hanno cagionato il disastro. Dunque, mi pare che sia implicitamente compresa l'aggiunta chiesta dall'onorevole Caperle. In ogni modo, non ho nessuna difficoltà a comprenderla esplicitamente.

Chimirri, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Chimirri, relatore. L'onorevole Caperle ha già notato che la Commissione aveva prevenuto il suo desiderio. Infatti nell'articolo 11 del disegno da essa propugnato, si dice così:

“ Per quanto non è previsto nella presente legge, e nei modi e criteri di liquidazione, si osservano le norme del diritto comune. ”

La Commissione ha considerato, che versando in materia di quasi-delitti, si può avere una opinione più o meno rigorosa intorno ai criteri costitutivi della responsabilità; ma sulle conseguenze ci parve non si possa fare distinzione alcuna.

In altri termini si può discutere quando e come l'imprenditore o il committente incorra nella responsabilità; si può discutere se questa debba essere provata o presunta; ma una volta ammessa e riconosciuta dal magistrato, i metodi di liquidazione devono essere quelli del diritto comune.

Ciò posto, o con l'articolo 2 e 3 del disegno ministeriale s'intende istituire un metodo di liquidazione diverso dai modi e dai criteri del diritto comune, e noi li respingiamo; se poi non s'induce nulla di nuovo, è bene dirlo a scanso di equivoci.

E questo stimo sia anche il pensiero del ministro, il quale non vorrà certamente creare, in materia di liquidazione di danni derivanti da quasi-delitto, metodi privilegiati, che si risolverebbero in disparità di trattamento fra persone offese dal medesimo disastro.

Fu notato dall'onorevole ministro di agricoltura e commercio che la legge germanica assegna criteri speciali di liquidazione in materia d'infortuni: ma egli sa che quella legge è tutta fondata sull'assicurazione obbligatoria, che provvede non soltanto agli infortuni colposi, ma anche ai casuali, ed ognuno intende come la liquidazione dei danni accidentali non possa farsi coi criteri rigorosi coi quali si liquidano i danni occasionati dalla colpa o dal dolo.

Quella è una liquidazione attenuata, fatta con criteri sociali appunto perchè il caso non si presta per obbligo giuridico nascente quasi *ex delicto*, ma in forza di un provvedimento che pone i rischi a peso dell'industria.

Ma poichè noi del caso fortuito non ci occupiamo; poichè la legge che discutiamo si mantiene nei limiti della colpa, ed esclude la responsabilità del caso fortuito, la liquidazione dei danni, interessi, deve avvenire coi criterii del diritto comune.

Così la Commissione intende gli articoli 2 e 3

del progetto ministeriale; e se l'onorevole ministro non l'intende diversamente, quegli articoli, tutto al più, potranno reputarsi superflui, e come tali nè utili, nè nocivi all'economia della legge.

Presidente. Pongo a partito quindi l'articolo 2 del disegno di legge ministeriale, del quale ho già dato lettura.

(È approvato.)

Passiamo all'articolo 3. Avverto però la Camera che il Ministero ha modificato la prima dizione di questo articolo, e che la nuova formula proposta è la seguente: " L'autorità giudiziaria stabilisce l'ammontare dell'indennità, avuto riguardo al complesso delle circostanze che hanno cagionato il disastro.

" Col consenso degli interessati, l'autorità giudiziaria può sostituire al pagamento di un capitale, l'assegno di una rendita temporanea o vitalizia equivalente. "

Al primitivo articolo 3, l'onorevole Maffi aveva presentato un articolo sostitutivo...

Maffi. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Maffi. La mia proposta era dettata dal desiderio di sottrarre all'arbitrio dei giudicanti le persone dei danneggiati. Ma siccome questo criterio è stato incluso nel nuovo articolo proposto dall'onorevole ministro, così ritiro il mio.

Presidente. Anche l'onorevole Demaria ha presentato il seguente emendamento all'articolo 3:

" Su domanda di una delle parti od anche di ufficio l'autorità giudiziaria può sostituire al pagamento di un capitale l'assegno di una rendita temporanea o vitalizia corrispondente. "

Lo mantiene o lo ritira?

Demaria. Lo mantengo.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Permetta, onorevole presidente, senza che l'onorevole Demaria svolga il suo emendamento dichiaro subito di accettarlo e quindi ammetto che si dica " col consenso degli interessati ed anche di ufficio l'autorità giudiziaria può sostituire ecc. "

Demaria. In tal caso mi dispenso dallo svolgere il mio emendamento.

Chimirri. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Chimirri, relatore. Poichè, se bene ho udito, l'onorevole ministro consente nel concetto che le norme di liquidazione devono essere quelle del

diritto comune, la Commissione propone che all'articolo terzo si faccia la seguente aggiunta:

Dopo le parole: " L'autorità giudiziaria stabilisce l'ammontare della indennità, avuto riguardo al complesso delle circostanze, che hanno cagionato il disastro " si dica: " Secondo le norme del diritto comune. "

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Togliere le parole: " ed alle condizioni economiche delle persone responsabili, " ed aggiungere le altre: " secondo le norme del diritto comune. "

Chimirri, relatore. Precisamente.

La Commissione dal canto suo non può consentire all'emendamento proposto dall'onorevole Demaria, che darebbe facoltà al magistrato di sostituire al pagamento del capitale liquidato a titolo di indennità, una rendita temporanea, o vitalizia, anche senza il consenso delle due parti.

L'articolo ministeriale concede codesta facoltà, ma col consenso delle parti, e questo s'intende; ma se il magistrato lo facesse di ufficio, potrebbe talvolta danneggiare, senza volerlo, la parte lesa nel caso, che la parte condannata a prestare la pensione cadesse in istato di decozione o di fallimento.

Verificato il danno, chi lo patisce ha un diritto attuale di esserne rivaluto in una certa misura. Il magistrato, secondo le circostanze, liquida e stabilisce quella misura; ma ha egli il diritto di ritardarne il pagamento? E questo si dilaziona sostituendo a un capitale pagabile attualmente, una rendita temporanea o vitalizia rispondente al capitale liquidato?

Il meglio è di riferirsi alle norme del diritto comune.

Presidente. La Commissione non accetta, dunque, l'emendamento dell'onorevole Demaria.

L'onorevole Demaria, ha facoltà di parlare.

Demaria. Io osserverò soltanto che la formula sulla quale insiste l'onorevole relatore, me lo perdoni, non avrebbe senso giuridico, perchè il dire: che col consenso delle parti, l'autorità giudiziaria può sostituire ecc., è superfluo, è contrario alle disposizioni della legge.

Col consenso delle parti l'autorità giudiziaria non può più decidere, perchè appunto quando le parti sono d'accordo in una transazione, l'autorità giudiziaria non ha più ragione di pronunziarsi.

A me pare che il concetto della legge sia stato quello di rendere più facile il pagamento di un'indennità, invece del pagamento di un capitale, in questo senso che, avuto riguardo alle condizioni di famiglia degli operai che rimangono inabili

al lavoro, ha voluto prevenire il pericolo che gli operai stessi consumino, in poco tempo, il capitale che rappresenta l'indennità dovuta e lo consumino a proprio danno e a danno dei figli minori; quindi la facoltà all'autorità giudiziaria di sostituire al pagamento di questo capitale l'assegno di una rendita temporanea o vitalizia corrispondente.

Evidentemente si è voluto modificare, in questo, la legge nuova nel senso che sia ampliata la facoltà di attribuire un'indennità invece di un capitale; ed io faccio osservare all'onorevole relatore, che, anche con la legge vigente, l'intervento dell'autorità giudiziaria si domanda da una sola delle parti, senza bisogno del consenso di ambedue, e l'autorità giudiziaria, talvolta, accorda un'indennità invece di un capitale.

Io potrei citare molti casi in cui l'autorità giudiziaria si pronunziò in questo senso.

Ora, se si vuole ampliare la facoltà, se si vuole modificare, in questa parte, la legge attuale di procedura, bisogna dire, che non soltanto su domanda da una delle parti, ma anche d'ufficio, l'autorità giudiziaria attribuisce quest'indennità, perchè si deve aver riguardo alla condizione della famiglia dell'operaio che rimanga vittima di un infertunio. In caso diverso, non ha senso giuridico che l'autorità giudiziaria possa, col consenso delle parti, accordare un'indennità; poichè se c'è il consenso, l'autorità giudiziaria non può, come già dissi, più pronunziare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura e commercio.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Analogamente a quanto ho detto, non ho difficoltà, dopo votato l'articolo 2, che stabilisce alcuni criteri speciali d'indennità, di accettare, nell'articolo 3, la formola che propone la Commissione e che aveva già proposta l'onorevole Caperle. Quindi consento che nell'articolo 3 si dica così: "L'autorità giudiziaria stabilisce l'ammontare dell'indennità, avuto riguardo al complesso delle circostanze che hanno cagionato il disastro, e secondo le norme del diritto comune." Quindi siamo in ciò di pieno accordo.

Quanto all'emendamento dell'onorevole Demaria, prego la Commissione di voler riflettere che io l'ho accettato appunto perchè si tratta di una facoltà che già è concessa al magistrato in molti casi, come ricordava l'onorevole Demaria. Nè mi dissuade dall'accettarlo la considerazione del relatore, che, cioè, possa, in caso di fallimento, mancare questo mezzo di risarcimento; perchè sarà cura del magistrato, quando ordinerà il pa-

gamento in rendita, di stabilire i mezzi di cauzione, ipoteca od altro.

Quindi come io accetto l'emendamento della Commissione; così essa potrebbe, a sua volta, accettare l'emendamento Demaria, che in fondo non altera, per nulla, il concetto della legge. Così l'articolo sarebbe votato di pieno accordo fra tutti.

Chimirri, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Chimirri, relatore. Se la Commissione insiste nella opinione da me espressa, prego l'onorevole Demaria a riflettere che non è proprio per desiderio di opporci al suo emendamento, ma perchè crediamo che dopo aver detto che la liquidazione sarà fatta coi criteri del diritto comune, non è conveniente indurre modificazioni che contraddicano a quel concetto...

Bonacci. Chiedo di parlare.

Chimirri, relatore. ...E valga il vero, supponiamo che per la caduta di un andito resti ferito un muratore che su ci lavorava, e che l'andito, cadendo, ferisca o uccida un calzolaio che per caso la passasse.

In questa ipotesi due operai restano feriti in occasione del medesimo disastro; ma il primo ferito per il lavoro, può invocare questa legge, l'altro, come estraneo al lavoro, non ha altra tutela che le disposizioni del diritto comune; quindi, rispetto al promotore, la colpa è presunta, mentre il calzolaio è in obbligo di provarla, e se si ammettesse l'emendamento dell'onorevole Demaria, anche dopo liquidata l'indennità, questa consisterebbe in una somma certa per costui, mentre il magistrato potrebbe a talento mutarla in una pensione per il muratore.

Ecco perchè non possiamo ammettere, in materia di liquidazione queste stridentissime differenze, che tornano in tante ingiustizie.

Infatti se la sostituzione si chiede dal convenuto, chi può impedire al danneggiato di opporsi e di ripetere *illico et nunc* il pagamento della somma liquidata?

Se invece è la parte lesa che chiede la pensione, si può equamente vincolare, per molti anni, il convenuto, che preferisce pagare l'indennità e liberarsi d'ogni molestia?

Lasciamo adunque al magistrato di liquidare, con le norme ordinarie, le indennità ed il modo di pagamento nei casi d'infortunio senza creare nuove sorgenti di dubbiezze e di contese.

Bonacci. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Bonacci. Io ho domandato di parlare per fare una semplice osservazione.

L'onorevole relatore della Commissione ha parlato in nome di essa. E sta bene. Ma, a questo punto, a me preme ricordare che esiste una grande differenza di opinioni tra la maggioranza e la minoranza della Commissione. L'onorevole relatore ha detto testè, che qui si definiscono le conseguenze di una responsabilità nascente da delitto o da quasi delitto, e che quindi non si può deviare dalle norme di liquidazione della indennità, stabilite dalla legge per i casi di delitto o quasi delitto.

Ora io credo invece che piuttosto che modificare le disposizioni regolatrici della conseguenza dei delitti e dei quasi delitti, questa legge stabilisca una nuova responsabilità e rechi una qualche modificazione, o piuttosto uno schiarimento (la cui necessità fu largamente dimostrata nella discussione generale) alla definizione dei rapporti che nascono dal contratto di locazione delle opere tra gli operai e gli imprenditori, i proprietari e tutti coloro che commettono, o per conto del committente dirigono un lavoro.

Per venire, poi, alla questione della quale ora si sta discutendo, è inesatto il concetto del relatore della Commissione, che i magistrati non possano accordare, a titolo d'indennità, una prestazione periodica invece di una somma capitale.

Io potrei citare molti casi nei quali tribunali italiani e tribunali d'altri paesi hanno fatto uso di quella facoltà. E se questo possono fare i magistrati nello stato attuale della giurisprudenza, perchè non potranno farlo nei casi contemplati da questa legge?

In conclusione, ciò che dice il relatore, lo dice in nome della maggioranza della Commissione, e non in nome della minoranza.

Per conto mio, io mi associo alla proposta dell'onorevole Demaria, accettata dal Governo, e che non è neanche una novità.

Chimirri, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Onorevole relatore, la pregherei di esser più breve che può, altrimenti si protrae di troppo la discussione di questo disegno di legge.

Chimirri, relatore. Onorevole presidente, la Commissione sarebbe lietissima di poter accondiscendere al suo desiderio, ma ha pure un dovere da compiere.

Presidente. Va benissimo. Tenga conto della mia raccomandazione.

Dopo la votazione sul primo articolo non vi dovrebbe più essere discussione.

Chimirri, relatore. Dico che avendo consultato i colleghi della Commissione, tutti, meno l'onorevole

Bonacci, consentono nel pensiero da me espresso intorno all'emendamento dell'onorevole Demaria. Esso crede che, regolando il disegno ministeriale la materia della responsabilità degli infortuni coi criteri de' quasi delitti, la liquidazione de' danni non possa farsi altrimenti che con le norme, onde si liquidano le indennità dei casi di morti e ferimenti colposi.

L'onorevole Bonacci afferma che anche in base al dritto vigente, i magistrati sogliono, talvolta, sostituire la pensione temporanea o vitalizia alla liquidazione d'una somma certa.

Non pongo in dubbio la sua affermazione, ma, s'è così, l'emendamento dell'onorevole Demaria sarebbe inutile o superfluo.

Ma se nel dritto comune non v'ha disposizione espressa, che conceda codesta facoltà al magistrato, non v'è ragione d'inserirla nella legge che discutiamo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura e commercio.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Io ho già dichiarato gli intendimenti del Governo intorno all'articolo 3 accettando l'emendamento della Commissione e quello dell'onorevole Demaria, e quindi nulla aggiungo su di ciò.

Sento però il bisogno di protestare contro la teoria dell'onorevole relatore, che cioè la legge attuale si basa sulla teorica del delitto e quasi delitto esclusivamente.

La Camera cinque volte ha approvato, *per alzata e seduta*, e con discreta maggioranza, il concetto informatore del disegno di legge, ed anche oggi l'ha approvato nell'urna (sebbene con un'esigua maggioranza di tre voti.) Dunque sotto varie forme di votazioni essa ha ammesso il concetto del Ministero. E questo è stato da me e da altri lungamente svolto, e non occorre ripetere ora i principii sui quali è poggiato il disegno di legge attuale. Mi limito a dichiarare non esatta l'affermazione del mio amico onorevole Chimirri.

Presidente. Dunque quali sono le proposte del Ministero?

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Il Governo propone che, dopo il primo comma dell'articolo 3° emendato dal Ministero, e così concepito:

“ L'autorità giudiziaria stabilisce l'ammontare dell'indennità, avuto riguardo al complesso delle circostanze che hanno cagionato il disastro „ siano aggiunte le parole: “ e secondo le norme del diritto comune. „

Per la seconda parte dell'articolo accetta l'emendamento dell'onorevole Demaria che è questo:

“ *Su domanda di una delle parti, o anche d'ufficio, l'autorità giudiziaria può sostituire al pagamento d'un capitale l'assegno d'una rendita temporanea o vitalizia corrispondente.* ”

Presidente. E la Commissione, quali proposte fa?

Chimirri, relatore. La Commissione, in quanto alla prima parte dell'articolo 3º, è perfettamente d'accordo coll'onorevole ministro; in quanto alla seconda parte è dolente di non poter accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Demaria.

Costa. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Costa. Io avevo proposto a questo articolo 3 la seguente aggiunta:

“ *Nel caso che sorgessero controversie sull'ammontare della somma da rimborsarsi al danneggiato, questi potrà appellarsene ad un tribunale di arbitri nominato a parità di condizioni dalle due parti contendenti, o il cui verdetto sarà inappellabile, oppure potrà farsi rappresentare, dinanzi ai tribunali competenti, dal presidente della Società operaia di mutuo soccorso del luogo ove avvenne il disastro, o da un procuratore.* ”

Mi riservo di svolgerla quando verranno in discussione gli articoli aggiuntivi.

Presidente. Va benissimo.

Ora procederemo alla votazione dell'articolo 3 di cui dò nuovamente lettura.

“ **Art. 3.** L'autorità giudiziaria stabilisce l'ammontare dell'indennità, avuto riguardo al complesso delle circostanze che hanno cagionato il disastro e secondo le norme del diritto comune. ”

Su questo comma, così emendato, sono d'accordo Ministero e Commissione.

Chi è d'avviso di approvarlo è pregato di alzarsi.

(È approvato.)

Al secondo comma: “ Col consenso degli interessati, l'autorità giudiziaria può sostituire al pagamento di un capitale, l'assegno di una rendita temporanea o vitalizia equivalente ”; là ove è detto: *col consenso degli interessati*, si deve aggiungere *ed anche d'ufficio*, secondo la proposta Demaria, accettata dal Ministero e respinta dalla Commissione.

Pongo dunque a partito il secondo comma così emendato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato.)

Leggo ora l'articolo nel suo complesso:

“ L'autorità giudiziaria stabilisce l'ammontare d'indennità, avuto riguardo al complesso delle circostanze che hanno cagionato il disastro e secondo le norme del diritto comune.

“ Col consenso degli interessati, ed anche di ufficio, l'autorità giudiziaria può sostituire al pagamento di un capitale, l'assegno di una rendita temporanea o vitalizia equivalente. ”

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato.)

“ **Art. 4.** Quando durante il giudizio non possono essere determinate tutte le conseguenze dell'infortunio, l'autorità giudiziaria, nel liquidare il danno, può riserbare l'assegnamento di una indennità maggiore pel caso di morte o di aggravamento notevole nello stato di salute del danneggiato.

“ La stessa riserva può essere fatta in favore delle persone responsabili, per una riduzione della indennità, pel caso che, dopo il giudizio, le conseguenze del disastro risultassero meno gravi di quelle previste.

“ In entrambi i casi, la liquidazione definitiva deve esser fatta, al più tardi, entro un anno dalla data della sentenza contenente la riserva. ”

L'onorevole Caperle propone la soppressione di questo articolo.

Ha facoltà di svolgere la sua proposta.

Voci. A domani! a domani!

Altre voci. No! no!

Caperle. Lasciatemi giustificare almeno perchè mi taccio.

Presidente. Onorevole Caperle, Ella ha il diritto di parlare.

Caperle. Io avevo proposto la soppressione dell'articolo 4 perchè riteneva ingiusta una liquidazione definitiva a carico dei responsabili la quale poteva poi essere riveduta con ingiunzione ai danneggiati di restituire parte di ciò che hanno ricevuto.

Io pensava essere migliore il concetto della procedura penale, la quale dice: se vi sono gli elementi necessari per liquidare il danno, l'autorità giudiziaria lo liquida.

La liquidazione, intanto può aggiudicare una provvisoria a titolo di alimenti.

A questo concetto ridussi l'articolo 8 secondo la nuova dizione che spero verrà accettata dall'onorevole ministro, avendone avuto, non dico, una promessa, ma avendomi egli mostrato di prenderla in seria considerazione. Questa era la ragione per

la quale proponeva la soppressione dell'articolo 4, appunto perchè ne compendia il concetto nell'articolo 8 e perchè, ripeto, una sentenza definitiva di liquidazione immediata mi pare che costituisca una ingiustizia a carico delle persone responsabili. Questo era il mio pensiero: se poi i miei colleghi vogliono lasciare il disegno ministeriale qual'è, facciano pure.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Io prego l'onorevole Caperle di considerare che anche nello stato attuale della legislazione, tutte le sentenze alimentari sono per necessità provvisorie e mutano a seconda che mutano le condizioni delle parti. Ora qui debbono mutare essenzialmente perchè dopo fatta la liquidazione, l'operaio che si credeva dover restare in cura 30 giorni può invece morire; ed allora naturalmente, l'indennità dev'essere calcolata in maggior misura. E così in altri casi.

Perciò le sentenze di questo genere non possono essere che provvisorie e conseguentemente nell'articolo 4° si è detto, che verrà poi la sentenza definitiva, nella quale sarà riveduta quella provvisoriamente emessa.

Prego quindi la Camera di voler votare l'articolo 4° che ha il significato che ho espresso, il quale parmi di una giustezza evidente.

Presidente. La Commissione vuole esprimere il suo avviso?

Chimirri, relatore. La Commissione si riferisce a quel che ha detto il ministro.

Presidente. Dunque metto a partito l'articolo 4°.
(È approvato.)

“ Art. 5. I crediti degli aventi dritto a indennità verso le persone responsabili, hanno privilegio pari ai crediti di cui agli articoli 1956, n. 4, e 1963 del Codice civile, e non possono essere ceduti, nè sequestrati. ”

L'onorevole Demaria propone di sostituire a quest'articolo il seguente:

“ Gli assegni di cui all'alinea dell'articolo 3 non possono essere ceduti nè sequestrati. ”

Demaria. Non insisto.

Presidente. Allora non essendovi altre proposte, pongo a partito l'articolo 5 del Ministero.

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(È approvato.)

L'onorevole Gabelli propone il seguente articolo aggiuntivo:

“ Gli operai sono responsabili del danno occasionato da infortuni avvenuti sul lavoro ed a causa di esso, quando il danno sia causato da disobbedienza o trascuranza di esecuzione degli ordini ricevuti da proprietari, imprenditori, ingegneri ed architetti.

“ L'autorità giudiziaria potrà ordinare delle ritenute sulla paga degli operai fino al quinto dell'ammontare della paga stessa, affine di indennizzare il danno degli infortuni toccati ai proprietari, imprenditori, ingegneri ed architetti. ”

Ha facoltà di parlare l'onorevole Gabelli.

Gabelli. Io spero che la Camera consenta di parlare su quest'articolo ad un uomo che ha passato la sua intera vita fra gli operai, e fra gli operai per i quali è fatta questa legge. Io prego però la Camera, perchè desidero di non essere incomodo, di permettermi di parlare domani o quel giorno che sarà stabilito per continuare questa discussione. (*Rumori*) Non posso spiegarmi, in 8 o 10 minuti; mi occorrerà forse una mezz'ora.

Io domando alla cortesia dei miei colleghi questo permesso.

Voci. Parli! parli!

Presidente. Tanto per oggi è impossibile terminare la discussione, che dovrà rimandarsi ad un'altra seduta.

Voci. Domani! Domani!

Presidente. Ma come domani! Come si possono tenere tre sedute mattutine di seguito!

Costa. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Costa. Propongo che questa discussione continui nella seduta pomeridiana d'oggi.

Presidente. Ma, onorevole Costa, Ella sa che la Camera ha preso la deliberazione che la seduta del giovedì sia consacrata alla discussione di alcuni determinati disegni di legge.

Ad ogni modo non potendo proporre la seduta mattutina per sabato, perchè ho convocato per quel giorno l'ufficio di Presidenza, la proporrei per lunedì.

Fortis. Chiedo di parlare.

Presidente. L'onorevole Fortis ha facoltà di parlare.

Fortis. Io proporrei che la seduta antimeridiana si stabilisse per sabato.

Presidente. Ho già dichiarato, onorevole Fortis, che non si può perchè per sabato mattina ho

convocato l'Ufficio di Presidenza per deliberare intorno ad argomenti che interessano la Camera. Era anzi convocato per oggi ed ho dovuto rimandarne la convocazione. Ora non è possibile che un vice-presidente intervenga in Consiglio di Presidenza e presieda nello stesso tempo la seduta mattutina della Camera.

Minghetti. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Minghetti. La Camera deve osservare che è il presidente quello che regola i nostri lavori.

Io sono favorevole a questa legge ed ho parlato e votato in favore, ma quando il presidente, che è nostro capo, ci dice che, per il buon andamento dei lavori, non si può tener seduta mattutina prima di lunedì, mi pare che volere insistere altrimenti, sarebbe anche contrario allo scopo che ci si propone. (*Bene!*)

Presidente. Ci sono mille esigenze che si oppongono a tenere una seduta mattutina sabato, e sopra tutto, appunto, il buon andamento dei nostri lavori.

Dunque se nessuno si oppone rimarrà inteso che lunedì mattina alle 10 vi sarà seduta pubblica per la continuazione di questa discussione.

(*È così stabilito.*)

La seduta è levata alle ore 12,10.

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

Capo dell'ufficio di revisione.

Roma, 1885. — Tip. della Camera dei Deputati
(Stabilimenti del Fibreno).

